

	FONDAZIONE "DIGNITAS HUMANA"	Allegato "B"
	FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA	Raccolta n. 22.127
	STATUTO	
	Art. 1 - Denominazione, sede e durata.	
	Su ispirazione della diocesi di Andria è costituita la Fonda-	
	zione "DIGNITAS HUMANA" per la promozione della maggiore di-	
	gnità delle persone, (di seguito, in breve: "Fondazione"),	
	con sede in Andria.	
	La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.	
	Rappresentanze, delegazioni ed uffici potranno essere isti-	
	tuiti in Italia e all'Estero, con deliberazione del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico	
	della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più va-	
	sto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile.	
	La denominazione "FONDAZIONE DIGNITAS HUMANA" è riportata in	
	qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento del-	
	l'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.	
	Art. 2 - Finalità	
	1. La Fondazione nasce per il perseguimento, senza scopo di	
	lucro, in via esclusiva o principale di una o più attività	
	di interesse generale, ovvero di finalità civiche, solidari-	
	stiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via e-	
	scclusiva o principale, di una o più attività di interesse ge-	
	nerale in forma di azione volontaria o di erogazione gratui-	

	ta di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione	
	o scambio di beni o servizi.	
	2. Lo scopo principale della Fondazione è la costituzione	
	del Fondo Patrimoniale a servizio delle attività di acco-	
	glienza, rieducazione, reinserimento socio-lavorativo, resti-	
	tuzione e riparazione, riconciliazione di detenuti ed	
	ex-detenuti affidati alla APS "Senza Sbarre" ed alle organiz-	
	zazioni sociali anche in forma cooperativa ad essa associa-	
	te, o di altre organizzazioni similari ad essa affiliate per	
	il perseguimento delle medesime finalità.	
	3. Inoltre, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5 del	
	D.lgs 117/17, la Fondazione favorirà e realizzerà le seguen-	
	ti attività di interesse generale:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 co. 1 e	
	2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modifica-	
	zioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge	
	5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e	
	successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio	
	2001 pubblicato nella G.U. n. 129 del 6 giugno 2001, e suc-	
	cessive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazio-	
	ni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con fi-	

	nalità educative, nonchè di formazione dei formatori e dei	
	soggetti impegnati nelle attività di cui sopra al comma 2;	
	e) attività formative, educative ed informative finalizzate	
	alla prevenzione criminale ed al contrasto della recidiva;	
	f) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse anche atti-	
	vità editoriali di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 117/2017;	
	g) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	
	resse sociale, culturale o religioso;	
	h) attività commerciali, produttive, di educazione e informa-	
	zione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in	
	licenza di marchi di certificazione svolte nell'ambito o a	
	favore di filiere del commercio equo e solidale, da intender-	
	si come un rapporto commerciale con un produttore operante	
	in un'area economica svantaggiata, situate di norma in un	
	Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga	
	durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al	
	mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure	
	di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produt-	
	tore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto	
	delle normative nazionali e internazionali, in modo da per-	
	mettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e di-	
	gnitosa e di rispettare i diritti sindacali, nonchè di impe-	

		gnarsi per il contrasto del lavoro infantile;	
	i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento		
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui		
	all'art. 2 co. 4 del d.lgs. recante revisione della discipli-		
	na in materiale di impresa sociale, di cui all'art. 1 co. 2		
	lett. c) della legge 6 giugno 2016 n. 106;		
	j) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero del-		
	le infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modifica-		
	zioni, nonchè ogni altra attività di carattere residenziale		
	temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,		
	culturali, formative o lavorativi;		
	k) accoglienza umanitaria ed integrazione dei migranti;		
	l) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18		
	agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;		
	m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e		
	politici nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti		
	delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del		
	d.lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e del-		
	le iniziative di aiuto reciproco incluse le banche del tempo		
	di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i grup-		
	pi di acquisto solidale di cui all'art. 1 co. 266 della leg-		
	ge 24 dicembre 2007 n. 244;		
	n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni		
	confiscati alla criminalità organizzata e destinazione degli		
	stessi a scopi sociali.		

	Art. 3 - Attività	
	1. Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 117/17 la Fondazione,	
	sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di Am-	
	ministrazione, potrà esercitare attività diverse che siano	
	secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse	
	generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del	
	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto	
	con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi	
	ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto	
	1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo	
	97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volonta-	
	rie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto al-	
	l'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impie-	
	gate nelle attività di interesse generale.	
	2. Inoltre, la Fondazione, intende promuovere ogni attività	
	idonea al raggiungimento dei suoi scopi, tra le quali a tito-	
	lo esemplificativo e non esaustivo:	
	a) realizzare iniziative di raccolta fondi, secondo i crite-	
	ri e nei limiti di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 117 del	
	2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse	
	generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti,	
	donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La Fonda-	
	zione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi an-	
	che in forma organizzata e continuativa, pure mediante solle-	
	citazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione	

	di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse pro-	
	prie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispet-	
	to dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rap-	
	porti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee	
	guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle	
	Politiche Sociali del 07/10/2021 modificato con atto notaio	
	Dr. Nicola Atlante - rep. 62352 racc. 32213 del 3/12/2020 Ra-	
	tificato dalla Prefettura di Roma ed iscritto nel Registro	
	delle Persone Giuridiche, sentiti la Cabina di regia di cui	
	all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore,	
	anche attraverso canali televisivi, network ed ogni altro	
	mezzo funzionale a tale scopo, per il perseguimento degli	
	scopi istituzionali della Fondazione;	
	b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per	
	il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza	
	esclusione di altri: accensione di mutui; richiesta di con-	
	tributi o di altre forme di intervento, con ogni tipo di ga-	
	ranzia anche reale, destinati ai beni oggetto degli scopi	
	della Fondazione; sottoscrizione di atti di obbligo o di sot-	
	tomissione per la concessione in uso di beni pubblici; stipu-	
	la di speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche tra-	
	scrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o priva-	
	ti, giudicate opportune per il raggiungimento degli scopi	
	della Fondazione;	
	c) amministrare e gestire sia i beni di cui è titolare del	

	diritto di proprietà o di altri diritti reali, ovvero è loca-	
	trice, comodataria, sia i beni comunque posseduti o gestiti,	
	anche per concessione amministrativa;	
	d) promuovere intese con fondazioni, enti, associazioni, coo-	
	perative ed istituti, italiani e stranieri, per lo svolgimen-	
	to delle attività rientranti negli scopi della Fondazione;	
	e) sostenere le attività previste anche in via sussidiaria o	
	strumentale, attraverso la concessione di premi, sovvenzioni	
	e borse di studio e/o di lavoro;	
	f) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di isti-	
	tuzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimen-	
	to di fini similari a quelli della Fondazione o tali da faci-	
	litare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fi-	
	ni;	
	g) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al per-	
	seguimento delle finalità istituzionali, e nei limiti delle	
	leggi vigenti, attività di carattere imprenditoriale e com-	
	merciale anche nel settore editoriale, multimediale, audiovi-	
	sivo e del merchandising, anche per il tramite di enti al-	
	l'uopo costituiti secondo la legge italiana, o enti di altra	
	natura, costituiti secondo leggi straniere, ivi compreso il	
	trust; svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al	
	perseguimento delle finalità istituzionali.	
	Art. 4 - Fondo Di Dotazione	
	Il Fondo di Dotazione della Fondazione è costituito:	

	a) dalle somme versate e dai beni conferiti, come risulta	
	dall'atto costitutivo;	
	b) dalle elargizioni di enti o di privati, con espressa de-	
	stinazione ad incremento del Fondo Patrimoniale della Fonda-	
	zione;	
	c) dai beni mobili e immobili, nonchè dei diritti reali di	
	godimento che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo	
	e destinati al Fondo con i limiti in cui essi sono pervenu-	
	ti, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di ammi-	
	nistrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso deci-	
	da di imputare a patrimonio;	
	d) dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di	
	Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del pa-	
	trimonio;	
	e) dai proventi, derivanti dalle contribuzioni, che il Consi-	
	glio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio.	
	Art. 5 - Entrate	
	1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazio-	
	ne dispone:	
	a) dei redditi del Fondo di Dotazione di cui all'art. 4;	
	b) delle somme che pervengano alla Fondazione da enti o pri-	
	vati interessati ai suoi fini o per servizi erogati e non de-	
	stinate ad incremento del Fondo di Dotazione;	
	c) dei fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debita-	
	mente autorizzate a norma di legge, finalizzate a interventi	

	sui beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione e a	
	ciascuna delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statu-	
	to;	
	d) dei contributi dei Benefattori, dei Sostenitori e degli A-	
	derenti;	
	e) degli eventuali residui attivi ed altri proventi attinen-	
	ti all'attività di gestione, di promozione culturale e di	
	qualsiasi altra attività posta in essere dalla Fondazione;	
	f) delle somme derivate da alienazioni di beni facenti parte	
	del patrimonio e destinate con motivata delibera del Consi-	
	glio d'Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del	
	Fondo di Dotazione. In caso di vendita o cessione di beni	
	provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il	
	pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal	
	donante;	
	g) dei contributi pubblici o privati versati alla Fondazione	
	per il raggiungimento delle sue finalità; dei proventi, rica-	
	vi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e	
	dalle attività diverse di cui agli articoli 2 e 3 del presen-	
	te statuto;	
	h) dei fondi pervenuti dalle attività di raccolta fondi di	
	cui all'art. 3 del presente statuto;	
	i) di ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali	
	e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017, ivi comprese	
	quelle derivanti dalle società di capitali costituite e/o	

		partecipate dalla Fondazione.	
	2. Le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.		
	3. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.		
	Art. 6 - Fondo di Riserva		
	1. Il Consiglio d'Amministrazione potrà, entro due anni dalla costituzione della Fondazione, istituire in bilancio un Fondo di Riserva, accantonando gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reimpiegati nell'attività istituzionale.		
	2. Il Consiglio d'Amministrazione approva un piano annuale per l'impiego del Fondo di Riserva.		
	Art. 7 - Fondatori e Co-Fondatori		
	1. Sono "Fondatori" sono le persone fisiche e giuridiche esplicitate nell'atto costitutivo.		
	2. Possono assumere la qualifica di Co-Fondatori, previo assenso di tutti i soci Fondatori, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano alla Fondazione nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio d'Am-		

	ministrazione.	
	3. I soci fondatori che rivestono la qualifica di magistrati	
	in servizio sono esclusi dalle funzioni di gestione, vigilan-	
	za e controllo.	
	Art. 8 - Benefattori, Sostenitori e Aderenti	
	1. Saranno nominati Benefattori le persone fisiche, le perso-	
	ne giuridiche e gli enti pubblici o privati, italiani o stra-	
	nieri, le cui elargizioni a favore della Fondazione siano di	
	valore rilevante, periodicamente determinato dal Consiglio	
	di Amministrazione e destinate all'incremento del Fondo Pa-	
	trimoniale o alle attività della Fondazione.	
	2. Saranno nominati Sostenitori, le persone fisiche, le per-	
	sone giuridiche e gli enti pubblici o privati, italiani o	
	stranieri, che contribuiscono agli scopi della Fondazione	
	con una elargizione la cui misura è determinata dal Consi-	
	glio di Amministrazione, oppure con attività, anche profes-	
	sionali, di particolare rilievo.	
	3. Saranno nominati Aderenti le persone fisiche, le persone	
	giuridiche e gli enti pubblici o privati che, condividendo	
	le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizza-	
	zione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o	
	pluriennali. La qualifica di Aderente dura per tutto il pe-	
	riodo per il quale la quota viene versata.	
	4. I Sostenitori e gli Aderenti possono destinare il proprio	
	contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle	

	con un preavviso di 30 (trenta) giorni. In ogni caso l'esclu-	
	sione o il recesso non comportano la restituzione di quanto	
	versato né danno diritto ad alcun rimborso dalla Fondazione.	
	3. I Fondatori e i Co-Fondatori non possono in alcun caso es-	
	sere esclusi dalla Fondazione eccetto per quanto indicato al	
	paragrafo 1 del presente articolo e unicamente dal Consiglio	
	di Indirizzo.	
	Art. 10 - Organi della Fondazione	
	1. Organi della Fondazione sono:	
	a) il Consiglio d'Indirizzo;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Presidente;	
	d) il Vice Presidente;	
	e) il Direttore Generale;	
	f) il Collegio dei Revisori dei conti, qualora nominato;	
	g) il Collegio dei Probiviri, qualora nominato.	
	Art. 11 - Consiglio d'Indirizzo	
	1. Il Consiglio d'Indirizzo stabilisce gli indirizzi genera-	
	li della Fondazione.	
	2. Il Consiglio d'Indirizzo è costituito dal Presidente del-	
	la Fondazione, che lo presiede, da tutti i Fondatori e	
	Co-Fondatori.	
	Art. 12 - Funzioni e deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo	
	1. Spetta al Consiglio d'Indirizzo:	
	a) nominare i tre componenti del Consiglio d'Amministrazione	

	ne;	
	b) nominare il Presidente della Fondazione;	
	c) revocare il Presidente della Fondazione per giusta causa;	
	d) nominare due componenti del Collegio dei Revisori;	
	e) nominare due componenti del Collegio dei Probiviri;	
	f) determinare l'indennità di presenza e l'eventuale rimbor-	
	so delle spese del Collegio dei Revisori;	
	g) emanare ed eventualmente modificare le linee programmati-	
	che d'indirizzo della Fondazione secondo un piano triennale;	
	h) vigilare sull'attività del Consiglio d'Amministrazione;	
	i) revocare i componenti del Consiglio d'Amministrazione di	
	sua nomina;	
	j) deliberare l'esclusione di Fondatori e Co-Fondatori ai	
	sensi dell'articolo 9.3 del presente Statuto;	
	k) deliberare l'azione di responsabilità nei confronti dei	
	componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti	
	del Collegio dei Revisori;	
	l) approvare il Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Sociale	
	della Fondazione.	
	2. Il Consiglio d'Indirizzo è convocato e delibera secondo	
	le stesse modalità stabilite per il Consiglio d'Amministra-	
	zione.	
	3. Il Consiglio d'indirizzo predispone un regolamento per lo	
	svolgimento delle elezioni del Consiglio d'amministrazione e	
	lo approva con la maggioranza almeno dei 3/5 (tre quinti)	

	dei suoi membri.	
	4. Alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo partecipa, senza	
	diritto di voto se non titolare di diritto proprio in quanto	
	Fondatore o Co-fondatore, il Direttore Generale.	
	Art. 13 - Consiglio d'Amministrazione	
	1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre consi-	
	glieri nominati dal Consiglio d'Indirizzo tra i quali è scel-	
	to il Presidente della Fondazione.	
	2. Alle sedute del Consiglio d'Amministrazione partecipa,	
	senza diritto di voto, il Direttore Generale.	
	Art. 14 - Durata, decadenza ed esclusione dell'incarico di	
	Consigliere	
	1. I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in ca-	
	rica cinque anni dalla nomina e possono essere riconfermati.	
	In caso di dimissioni o di mancanza, per permanente impedi-	
	mento o per decesso, vengono sostituiti dal Consiglio d'Indi-	
	rizzo per il rimanente periodo.	
	2. Quando la nomina non viene accettata per iscritto entro	
	15 (quindici) giorni dalla notifica avutane dal Presidente	
	della Fondazione, si intende rifiutata. In tal caso si proce-	
	de ad una nuova nomina.	
	3. I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti as-	
	senti per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio,	
	eccetto le assenze giustificate dovute a causa di forza mag-	
	giore.	

	4. Sono cause di esclusione dal Consiglio d'Amministrazione:	
	a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regola-	
	menti emanati;	
	b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o	
	all'immagine della Fondazione.	
	5. Le cause di esclusione si applicano anche al Presidente	
	della Fondazione.	
	6. Il Presidente o un Consigliere escluso non potrà più rico-	
	prire alcuna carica sociale nella Fondazione.	
	Art. 15 - Rimborso delle spese	
	1. Le cariche dei componenti del Consiglio d'Amministrazione	
	sono a titolo gratuito. Possono essere rimborsate le spese	
	sostenute, secondo massimali preventivamente approvati dal	
	Consiglio medesimo.	
	2. Le cariche dei componenti del Consiglio d'Indirizzo sono	
	a titolo gratuito. Possono essere rimborsate le spese soste-	
	nute, secondo massimali preventivamente approvate dal Consi-	
	glio medesimo.	
	Art. 16 - Funzioni del Consiglio d'Amministrazione	
	1. Il Consiglio d'Amministrazione amministra il Fondo di Do-	
	tazione e le entrate in via tanto ordinaria che straordinaria.	
	2. In particolare, il Consiglio d'Amministrazione:	
	a) approva il progetto di Bilancio d'Esercizio e il progetto	
	di Bilancio Sociale della Fondazione, nonché il Bilancio Pre-	

	ventivo, e li sottopone al Consiglio d'Indirizzo entro e non	
	oltre il 31 maggio di ciascun anno;	
	b) approva gli investimenti del Fondo di Dotazione;	
	c) delibera sui rimborsi spese dei componenti del medesimo	
	Consiglio;	
	d) delibera sui contributi, sovvenzioni o collaborazioni da	
	devolvere o conferire alle iniziative di altri enti che cor-	
	rispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;	
	e) delibera sull'accettazione delle eredità, dei legati, del-	
	le donazioni e dei lasciti;	
	f) delibera sugli acquisti dei beni immobili e mobili, stabi-	
	landone la destinazione;	
	g) delibera, con voto favorevole di almeno due terzi dei com-	
	ponenti in carica, sulle vendite e qualsiasi altro atto di a-	
	lienazione e/o di disposizione di beni immobili e mobili che	
	formano parte del Fondo Patrimoniale e sulla destinazione	
	delle somme ricavate;	
	h) stabilisce i criteri di ammissione di Benefattori, Soste-	
	nitori e Aderenti e delibera i casi di recesso ed esclusione;	
	i) approva e modifica i regolamenti interni;	
	j) su proposta del Presidente, nomina il Direttore Esecutivo	
	determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;	
	k) nomina, anche al proprio interno, direttori nonché insti-	
	tori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per deter-	
	minati atti o categorie di atti, anche con facoltà di dele-	

	ga;	
	l) provvede all'assunzione e al licenziamento del personale	
	dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed econo-	
	mico che sarà disciplinato dalle norme del diritto privato;	
	m) provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici	
	della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuo-	
	ri dalla sede legale;	
	n) delibera lo svolgimento di attività diverse ai sensi	
	dell'articolo 3 del presente statuto.	
	3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente	
	della Fondazione.	
	Art. 17 - Convocazione del Consiglio d'Amministrazione	
	1. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato almeno due vol-	
	te l'anno dal Presidente della Fondazione. In caso di neces-	
	sità, il Presidente può convocarlo ogni qualvolta lo riterrà	
	opportuno.	
	2. Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne fac-	
	ciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.	
	3. Per quanto riguarda le modalità di convocazione ci si at-	
	tiene alle seguenti disposizioni:	
	a) la convocazione deve essere sempre fatta per iscritto ov-	
	vero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova del-	
	l'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della data	
	della riunione;	
	b) in caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri	

	mezzi similari, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo	
	di posta elettronica o allo specifico recapito che siano sta-	
	ti espressamente comunicati dai consiglieri;	
	c) la convocazione deve contenere data, ora e luogo della	
	riunione; l'ordine del giorno (OdG) deve essere redatto in	
	tutti i suoi punti in modo chiaro;	
	d) deve essere messa a disposizione tutta quella documenta-	
	zione che fornisca ai consiglieri le informazioni necessarie	
	per poter partecipare alla discussione del Consiglio con co-	
	gnizione di causa;	
	e) il Presidente, con i mezzi che riterrà più opportuni e	
	con la diligenza del buon padre di famiglia, deve accertarsi	
	che ai consiglieri sia pervenuta la convocazione;	
	f) solo in casi di urgenza, la convocazione può avvenire per	
	le vie brevi ad horas;	
	g) i componenti del Consiglio d'Amministrazione possono, pri-	
	ma della seduta, proporre al Presidente qualche nuova que-	
	stione da trattare non inserita all'OdG; se poi tale questio-	
	ne è stata posta da almeno un terzo dei consiglieri, il Pre-	
	sidente è tenuto a portarla in discussione. Durante la sedu-	
	ta non si può proporre nessuna questione non inserita al-	
	l'OdG se non con il consenso del Presidente o dietro suo in-	
	vito.	
	4. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito	
	con la presenza della maggioranza dei componenti.	

	Art. 18 - Modalità di funzionamento del Consiglio d'Ammini-	
	strazione	
	1. Le decisioni sono prese con votazione palese.	
	2. Nelle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti	
	dei presenti	
	3. Le riunioni possono svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o	
	anche solo audio collegati, a condizione che siano rispetta-	
	ti il metodo collegiale e i principi di buona fede e di pa-	
	rità di trattamento degli intervenuti.	
	In tal caso è necessario che:	
	• sia consentito al presidente della riunione accertare ine-	
	quivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interve-	
	nuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	• sia consentito al soggetto verbalizzante percepire corret-	
	tamente quanto debba essere verbalizzato;	
	• sia consentito agli intervenuti scambiarsi documentazione,	
	partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presen-	
	ti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.	
	Art. 19 - Presidente onorario	
	1. L'assemblea dei soci con voto unanime può designare un	
	presidente onorario tra le persone, anche non associate, che	

	abbiano acquisito particolari meriti verso la Fondazione o	
	nel rispettivo ambito professionale e/o scientifico, e siano	
	riconosciute per le preclare qualità umane e le virtù morali.	
	2. La carica di Presidente onorario è a tempo indeterminato,	
	salvo recesso o revoca per gravi motivi.	
	3. Al presidente non spettano poteri di gestione, né rappre-	
	sentanza legale o istituzionale, né oneri economici.	
	4. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del	
	Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione	
	con funzione consultiva, senza diritto di voto.	
	Art. 20 - Presidente della Fondazione	
	1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio	
	d'Indirizzo.	
	2. Il Presidente della Fondazione dura in carica cinque anni	
	e può essere rinnovato.	
	Art. 21 - Funzioni del Presidente	
	1. Il Presidente:	
	a) ha la rappresentanza legale della Fondazione;	
	b) può delegare al Vice Presidente la direzione, la promozio-	
	ne ed il coordinamento di alcune o anche di tutte le atti-	
	vità della Fondazione;	
	c) convoca e presiede il Consiglio d'Indirizzo, ne fissa	
	l'ordine del giorno e ne dirige i lavori senza diritto di vo-	
	to;	
	d) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione e ne	

			fissa l'ordine del giorno e ne dirige i lavori;	
			e) propone al Consiglio d'Amministrazione il Direttore Generale per la nomina;	
			f) cura che vengano osservate le norme del presente Statuto e quelle degli eventuali regolamenti interni.	
			Art. 22 – Vice-Presidente	
			1. Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio d'Indirizzo e dura in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente. Nel caso che venga a cessare dalla propria carica per altro motivo, il Consiglio d'Indirizzo provvede entro un mese ad una nuova nomina.	
			2. La carica di Vice-Presidente è incompatibile con quella di Direttore Generale.	
			3. Il Vice-Presidente esercita quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale, o di volta in volta, dal Consiglio d'Amministrazione o dal Presidente e può avere la rappresentanza legale della Fondazione.	
			4. Il Vice-Presidente ha funzioni vicarie e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.	
			Art. 23 – Direttore Generale	
			1. Su proposta del Presidente della Fondazione, il Consiglio d'Amministrazione nomina un Direttore Generale, che sia persona professionalmente qualificata per specifica esperienza, per la durata di cinque anni, rinnovabili. Il Consiglio d'Amministrazione ne stabilisce il rapporto giuridico e il trattamento.	

	tamento economico.	
	2. Il Presidente della Fondazione può revocarne l'incarico	
	per giusta causa, consistente nella violazione dei doveri	
	dell'ufficio, ovvero per travisamento dei fini della Fonda-	
	zione.	
	3. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consi-	
	glio d'Amministrazione e ne redige i verbali.	
	4. In ordine al buon funzionamento dell'organizzazione della	
	Fondazione, al Direttore Generale spettano le seguenti fun-	
	zioni, da svolgere sotto la vigilanza del Presidente:	
	a) redigere i documenti e le disposizioni degli organi della	
	Fondazione e tutto ciò che è necessario comunicare;	
	b) tenere il registro dei verbali e delle delibere del Consi-	
	glio d'Amministrazione;	
	c) custodire gli archivi della Fondazione.	
	5. Relativamente ai beni economici della Fondazione, al Di-	
	rettore Generale spettano le seguenti funzioni:	
	a) tenere la contabilità patrimoniale, economica e finanzia-	
	ria della Fondazione;	
	b) tenere gli archivi dell'amministrazione della Fondazione;	
	c) redigere il bilancio preventivo della Fondazione;	
	d) redigere il bilancio consuntivo della Fondazione;	
	e) redigere il bilancio sociale della Fondazione;	
	f) redigere uno scadenario dettagliato sugli impegni di na-	
	tura economica della Fondazione;	

	g) impegnare le spese dopo aver ottenuto le debite autorizza-	
	zioni dal Consiglio d'Amministrazione o dal Presidente; non	
	può, però, impegnare risorse finanziarie non previste nel bi-	
	lancio preventivo o comunque non ristornate da variazione di	
	bilancio, senza l'approvazione del Consiglio;	
	h) accertare le entrate da riscuotere per una certa causale	
	ad una determinata scadenza, approvate dal Consiglio d'Ammi-	
	nistrazione;	
	i) amministrare il personale della Fondazione;	
	j) amministrare i beni della Fondazione e provvedere alla lo-	
	ro manutenzione ordinaria;	
	k) concedere, con il consenso del Consiglio d'Amministrazione,	
	l'uso di beni mobili ed immobili della Fondazione.	
	Art. 24 – Organo di controllo e Organo di Revisione dei Con-	
	ti	
	1. L'organo di controllo è composto da un sindaco nominato	
	dal Consiglio d'Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte	
	nel Registro dei Revisori legali.	
	2. Al Sindaco unico si applica quanto previsto nell'articolo	
	30 del codice del terzo settore.	
	3. Qualora il Fondo di Dotazione superi la somma di un milio-	
	ne di euro, su decisione del Consiglio di Indirizzo, sarà no-	
	minato o un Revisore legale dei conti o un Collegio dei Revi-	
	sori dei Conti; l'Organo di Revisione dei conti (monocratico	
	o collegiale) svolgerà l'attività di revisione economico -	

	finanziaria della Fondazione.	
	4. Qualora sia scelto dal Consiglio d'Indirizzo il Revisore	
	Unico lo stesso dovrà essere iscritto nel Registro dei Revi-	
	sori contabili mentre se si opta per il Collegio dei Reviso-	
	ri dei Conti, questo sarà composto da tre membri effettivi,	
	sempre iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. L'Orga-	
	no di Revisione resta in carica tre anni e può essere confer-	
	mato (sia se monocratico sia se collegiale, in tal ultimo ca-	
	so, in tutto o in parte).	
	5. L'Organo di revisione vigila sull'amministrazione della	
	Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture conta-	
	bili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivi	
	redatte dal Direttore Generale e vigila sull'osservanza	
	delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti interni. Espri-	
	me il suo parere redigendo apposite relazioni.	
	6. Il Revisore Unico o i componenti del Collegio dei Reviso-	
	ri dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle o-	
	perazioni della Fondazione o su determinati affari. Gli ac-	
	certamenti eseguiti devono risultare nell'apposito libro del-	
	le deliberazioni dell'Organo di Revisione dei Conti.	
	7. Il Revisore Unico o i componenti del Collegio dei Reviso-	
	ri, possono assistere alle riunioni del Consiglio d'Ammini-	
	strazione. Al Revisore Unico o ai componenti del Collegio è	

	corrisposta una indennità di presenza e l'eventuale rimborso	
	delle spese entrambi approvati dal Consiglio di Indirizzo.	
	Il Revisore Unico o i componenti del Collegio dei Revisori	
	possono essere revocati per giusta causa dall'organo che li	
	ha nominati, in qualsiasi momento, anche singolarmente.	
	Art. 25 – Collegio dei Probiviri	
	1. Può essere nominato il Collegio dei Probiviri che resta	
	in carica per tre anni e si compone di tre membri, due dei	
	quali nominati dal Consiglio d'Indirizzo e uno nominato dal	
	Presidente con funzioni di Presidente.	
	2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di tentare di com-	
	porre eventuali conflitti che sorgessero tra gli organi del-	
	la Fondazione, tra la Fondazione e i donatori, e tra la Fon-	
	dazione e i beneficiari delle somme; e di deliberare, quale	
	organo d'appello, circa la decadenza e l'esclusione dal Con-	
	siglio d'Amministrazione.	
	3. Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo sen-	
	za formalità di procedura. La carica è a titolo gratuito.	
	Art. 26 – Libri dei Verbali	
	I verbali delle deliberazioni degli organi della Fondazione	
	devono essere trascritti su apposito registro in ordine cro-	
	nologico e sottoscritti dal Presidente dell'organo.	
	Art. 27 – Bilancio, scritture contabili ed inventario	
	1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno.	

	2. Il Bilancio della Fondazione si compone dello Stato Patri-	
	moniale, del Rendiconto Gestionale e del Rendiconto Finanzia-	
	rio. I preventivi e i consuntivi vanno redatti nel rispetto	
	delle correnti leggi contabili applicabili agli enti	
	no-profit. I consuntivi devono essere il risultato delle ope-	
	razioni trascritte nei registri contabili.	
	3. I Bilanci preventivi e consuntivi costituiscono uno stru-	
	mento di programmazione, autorizzazione, controllo e verifi-	
	ca del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione amministra-	
	tiva.	
	4. Il Direttore Generale, con la collaborazione del Consi-	
	glio d'Amministrazione, redige e tiene aggiornato un Inventa-	
	rio del patrimonio della Fondazione, distinguendo i beni che	
	sono per loro natura o per legittima assegnazione destinati	
	al Fondo di Dotazione.	
	Art. 28 - Bilancio sociale	
	Il Bilancio Sociale è redatto allo scopo di:	
	• consentire alla Fondazione di rendere noto ai propri soci	
	il grado di perseguimento della missione e, in una prospettri-	
	va più generale, le responsabilità, gli impegni assunti e i	
	risultati conseguiti;	
	• costituire un documento informativo che permetta ai terzi	
	di acquisire elementi utili ai fini della valutazione delle	
	strategie, degli impegni e dei risultati prodotti nel tempo;	
	• favorire lo sviluppo all'interno della Fondazione di pro-	

	lungate ed onerose.	
	Art. 31 - Durata della Fondazione	
	1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.	
	2. Se lo scopo della Fondazione diverrà impossibile o di	
	scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, o	
	in generale quando dovessero ricorrere le cause di estinzio-	
	ne previste dalle leggi vigenti, la Fondazione verrà liquida-	
	ta.	
	3. La liquidazione viene deliberata dal Consiglio di Indiriz-	
	zo che provvederà a nominare tre liquidatori, i quali posso-	
	no essere scelti fra i componenti del Consiglio d'Amministra-	
	zione.	
	4. Il Fondo di Dotazione e il Fondo di Gestione, dedotte le	
	spese per la liquidazione della Fondazione, sono devoluti al-	
	la Diocesi di Andria, sentito l'organismo di controllo di	
	cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.	
	662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, scelta	
	dal Consiglio di Indirizzo a seguito di delibera presa con	
	la maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei voti complessivi.	
	Andria, lì 20 maggio 2026	
	F.to: : + LUIGI MANSI; F.to: SEBASTIANO ROBERTO;	
	F.to: GIANNICOLA SINISI;	
	F.to: sac RICCARDO AGRESTI; F.to: FRANCESCO SANTE BRUNO;	
	F.to: TURTUR MARIA; F.to: ANTONIO DI RUVO;	
	F.to: LIANTONIO FRANCESCO; F.to: LEONETTI ANTONIO;	

[illegible]